

**CITTA' DI VINCI**

**Città Metropolitana di Firenze**

**Rep. Priv. n. 2641**

**APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO**

**DENOMINATO “STRADA VERDE” IN VINCI – 1° TRATTO. CIG:**

**9599841766. CUP: J75F22000300001**

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno CINQUE (5) del mese di  
MAGGIO tra i signori:

- **Ing. Claudia Peruzzi**, nata a Empoli in data 23.04.1968

Responsabile del Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio  
dell'Amministrazione Comunale, ivi domiciliata per la carica e  
legittimata a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima  
(C.F. 82003210489 e P.I. 01916730482 ) ai sensi degli artt. 107 e 109  
del d.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, del decreto sindacale n. 26 del  
27.06.2022, in nome e nell'interesse esclusivo della quale agisce nel  
presente contratto, di seguito denominato semplicemente “stazione  
appaltante”;

- **Sig. Pozzolini Roberto** nato a Empoli il 20.04.1966 residente a San  
miniato (PI) Via di Mellicciano e Mengrano n. 10, CAP 56028 CF.  
PZZRRT66D20D403P, in qualità di presidente del consiglio di  
amministrazione della Ditta MOVITER S.R.L. con sede legale in  
Empoli (FI) in via Livornese, 190, CAP 50053 Codice Fiscale e partita  
Iva 06277020480, di seguito denominato semplicemente “appaltatore”;  
premettono che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2022

veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° LOTTO", redatto dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci, (FI), pervenuto al Comune di Vinci con nota di Prot. n. 5083 del 25.02.2022, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 13.12.2022

veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO", redatto dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci, (FI), pervenuto al Comune di Vinci con Prot. 5452, del 02.03.2022 e integrato con i seguenti protocolli: Prot. 28036 del 25.10.2022, Prot. 31856 del 05.12.2022, Prot. 31857 del 05.12.2022, Prot. 32241 del 09.12.2022, Prot. 32242 del 09.12.2022, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

-che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 304 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO", redatto dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci, (FI), pervenuto al Comune di Vinci con Prot. 33244 del 21.12.2022 e integrato con i seguenti protocolli: Prot. 33246 del 21.12.2022, Prot. 33380 del 22.12.2022, Prot. 33516, del 23.12.2022, Prot. 33517 del 23.12.2022, Prot. 33829 del 28.12.2022 e Prot. 34121 del 30.12.2022,

dell'importo complessivo di € 200.000,00;

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 15 del 31/01/2023 è stata avviata la procedura relativa all'affidamento DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO" applicando il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati i documenti di gara;

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 50 del 09.03.2023 è stata approvata l'aggiudicazione dell' appalto in oggetto alla Ditta Moviter SRL di Empoli con sede legale in Via Livornese, 190 c.f. e p. iva 06277020480, dando atto che ai fini dell'aggiudicazione l'importo contrattuale netto risulta essere il seguente:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 13,53 %

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 122.026,71

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 6.746,63

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 128.773,34

- ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, non è stato necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di un contratto di valore complessivo inferiore a €. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00);

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 73 del

28.03.2023 è stata rettificata la Determinazione n. 50 de 09.03.2023

approvando il nuovo quadro economico;

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Impresa giusto DURC INAILINPS\_34766130 valido fino al 20.06.2023.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione del percorso denominato "Strada Verde" – Primo lotto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste necessarie dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### **ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e della

relazione, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Art. 3. CORRISPETTIVO**

L'importo contrattuale ammonta a € 128.773,34 al netto dell'IVA nella misura di legge ed al netto del ribasso offerto del 13,53 % così suddiviso: € 122.026,71 per lavori ed € 6.746,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione esclusivamente per la parte dei lavori previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi indicati nell'elenco prezzi, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

### **ART.3 BIS. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 del D.L. 44/2022**

La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento

compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del crono programma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

1. se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel

decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

2. se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi

dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

1. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
2. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione

dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati

#### **ART. 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Vinci, presso il Palazzo Comunale.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **.ART. 5 TEMPI PER LA CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI**

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre 45

(quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. I lavori dovranno avere inizio entro lo stesso termine.

Secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto, il tempo utile di ultimazione dei lavori è di **65 (sessantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pecuniaria nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà presentarsi per la consegna dei lavori nel giorno fissato e comunicatogli dal Direttore dei Lavori. Se nel suddetto giorno l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio non inferiore a 7 (sette) giorni e non superiore a 15 (quindici). I termini dell'esecuzione decorrono comunque dal giorno della prima convocazione.

Decorso inutilmente anche detto secondo termine è facoltà della stazione appaltante di risolvere il presente contratto ed incamerare la cauzione.

Eventuali sospensioni saranno disposte dal Direttore dei Lavori solo per validi motivi e dopo aver concordato con il Responsabile del procedimento.

#### **ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura con le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto.

#### **ART 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50/2016, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052) (GU n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21)", l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'Impresa decade dall'anticipazione ai sensi dell' art. 35, comma 18, penultimo e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad essa imputabili e sulle somme restituite sono dovuti al Comune gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dal Comune di Vinci.

L'importo della garanzia di cui al comma 3, ai sensi dell'art 35, comma

18 del D.Lgs. n. 50/2016, viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Vinci, che avverrà con le modalità di cui al comma successivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l'anticipazione erogata dal Comune di Vinci viene compensata, fino alla concorrenza del relativo importo, sui pagamenti effettuati secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto per stati di avanzamento mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori (al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza) raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), un importo non inferiore a € 50.000,00vprevia verifica da parte della stazione appaltante dell'adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

La liquidazione della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuata dopo la redazione del conto finale ed entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta emissione del collaudo. Il saldo verrà pagato previa verifica da parte della stazione appaltante dell'adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di pagamento. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da

quella prevista, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le fatture potranno essere emesse dall'Impresa solo dopo la comunicazione, da parte del Comune di Vinci dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. La liquidazione della fattura potrà avvenire solo in seguito all'acquisizione di ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa.

Le fatture, intestate a Comune di Vinci – Settore 3 Uso e Assetto del Territorio, codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere il seguente riferimento: codice CIG: 8561354CCF, numero e data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile trattiene dall'ammontare

del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell'Appaltatore nei confronti della Città di Vinci, (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Impresa si obbliga:

a) a rispettare tutte le prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e dell'Ufficio Tecnico di vigilanza, e tutte le norme di legge vigenti;

b) ad ottemperare alle disposizioni sulla assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999.

c) ad assicurare che l'eventuale custodia dei cantieri venga affidata a guardie particolari giurate, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

d) a rispettare (secondo quanto già detto sopra all'art. 2) tutte le normative in materia di subappalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 105 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nonché di quanto previsto negli atti di gara;

e) a trasportare e regolarmente accatastare, senza compensi ulteriori i materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni che resteranno di proprietà dell'Ente. Si richiama, altresì, il nuovo Codice Antimafia approvato con D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Il datore di lavoro è obbligato a fornire tutto quanto previsto all'art. 23 (disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri) della L.R. 38/2007 nel rispetto del testo vigente.

E' inoltre obbligato a rispettare tutto quanto previsto all'art. 24 della stessa L.R. 38/2007 consistente nell'informare la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione.

E' tenuto inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

#### **Art. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre al Capitolato Speciale d'Appalto ed al computo metrico estimativo che vengono materialmente allegati al presente contratto sotto le lettere A e B, anche i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, sono depositati presso il Settore 3 "Uso e assetto del Territorio" e sono controfirmati digitalmente dai contraenti, al di fuori del presente atto, per integrale accettazione:

- ANALISI PREZZI

- RELAZIONE DI CALCOLO

- CRONOPROGRAMMA

- ELENCO PREZZI UNITARI

- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

- PIANO DI MANUTENZIONE

- QUADRO ECONOMICO

- RELAZIONE L. 13/1989

- RELAZIONE GENERALE/TECNICA - DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

- SCHEMA DI CONTRATTO

- TAVOLA 1 – STATO ATTUALE

- TAVOLA 2 – STATO DI PROGETTO

- TAVOLA 3 – STATO SOVRAPPOSTO

- TAVOLA 4 – PLANIMETRIA – SVILUPPO A

- TAVOLA 5 - PLANIMETRIA – SVILUPPO B

- TAVOLA 6 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- TAVOLA 7 – FOTOINSERIMENTO

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COMPOSTO DA N. 8

ELABORATI

**ART. 10 OBBLIGHI DELL'IMPRESA DERIVANTI DAL  
C.C.N.L. DI CATEGORIE E DALLE NORMATIVE  
PREVIDENZIALI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti la Ditta è obbligata anche se eventualmente non aderente alle

associazioni di categoria stipulanti.

**ART. 10BIS- ESTENSIONE DELLA GARANZIA ANCHE VERSO I  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI**

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante

**ART. 10TER SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI**

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, che, pertanto, non ha titolo a risarcimento danni.

**ART. 11 CONTROVERSIE.**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

È esclusa la clausola arbitrale.

Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

**ART. 12 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore dichiara ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha consegnato al Comune un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l'indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi, nonché il POS (Piano Operativo per la Sicurezza) depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. L'Appaltatore provvede a dare attuazione a detti documenti con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008.

Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali verrà segnalata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione per l'annotazione nel casellario informatico (delibera dell'Autorità n. 1 del 10/1/2008).

L'impresa da atto, inoltre, di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165";
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri

collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice .

**ART. 13 Documento unico di valutazione dei rischi.**

Ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'AVCP la stazione appaltante come sopra rappresentata dichiara che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria l'elaborazione del D.U.V.R.I in quanto l'analisi dei rischi da interferenza è stata inserita nel Piano di sicurezza e coordinamento facente parte integrante del progetto ai sensi del precedente articolo 23.

**ART. 14 SUBAPPALTO.**

L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta di VOLER subappaltare parte dei servizi oggetto del presente contratto:

**Categoria 0G3 49,99% sull'importo contrattuale e nello specifico:**

**PAVIMENTAZIONE IN PIETRA – OPERE MURARIE – POSA DI**

**PARAPETTO METALLICO – REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA**

Il suddetto subappalto dovrà essere effettuato in conformità a tutte le norme che regolano l'istituto e secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale di appalto.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 105 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera.

**ART. 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. 6001407387 rilasciata dalla HDI Assicurazioni in data 16/03/2023 unitamente all'appendice n. 1 del 29.03.2023, per l'importo di € 6.969,21 (euro seimilanovecentosessantannove/21) ridotta del 50% (cinquanta percento) in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 valida fino al 13/01/2024 e di un ulteriore 20% (venti percento) in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 valida fino al 19/07/2023.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la scadenza della polizza preceda l'emissione del certificato

di collaudo provvisorio o l'emissione del certificato di regolare esecuzione l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza fidejussoria debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale.

L'appaltatore sarà tenuto altresì ad integrare la garanzia nel caso in cui la stazione appaltante dovesse ritenere necessario richiedere all'appaltatore modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo, come indicato all'art. 13 del Capitolato.

Eventuali franchigie e/o scoperti indicati nelle polizze di cui al presente articolo ed al successivo articolo non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è pertanto consapevole ed edotto che l'eventuale differenza è a esclusivo carico proprio,

## **ART. 16 RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI ED ALTRE**

### **ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore si impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune di Vinci. Tale responsabilità sussisterà anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e

servizi in gestione, in casi di emergenza. L'appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto del Comune di Vinci alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione a copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei dell'appalto, avente validità, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino al 27/03/2024 con polizza n. 6001408301 .stipulata con HDI Assicurazioni per una somma assicurata per la Sezione A pari a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 147.866,92 (euro centoquarantasettemilaottocentosessantasei/92)

partita 2) per opere preesistenti euro 147.866,92 (euro centoquarantasettemilaottocentosessantasei/92)

Per la sezione B un massimale RCT unico di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Qualora la scadenza dell

e polizze di cui all'art. 16 e di cui al presente articolo preceda l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale.

Eventuali franchigie o scoperti e loro condizioni, indicati nelle polizze di cui all'art. 16 e di cui al presente articolo non hanno effetto nei

confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è pertanto consapevole ed edotto che l'eventuale differenza è a esclusivo carico proprio.

Resta inteso che il Comune di Vinci avrà diritto di rivalersi verso l'appaltatore per il riconoscimento dell'eventuale maggior danno rispetto alle polizze di cui al presente ed al precedente articolo..

#### **ART. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione e salvo il risarcimento del danno, le parti convengono che la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;
- b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente contratto;
- c) in caso di cessione o di subappalto senza autorizzazione;
- d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81 del 2008;
- e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL di riferimento per il personale dipendente.
- f) applicazione per almeno tre volte delle penali;
- g) perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore,

l'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore, tratterà a titolo di penale l'intero ammontare della cauzione.

In caso di risoluzione il Comune di Vinci potrà affidare i lavori ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all'appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.

#### **ART. 18 INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI**

Ai sensi della Circolare del 13.05.1986, n 880/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici, in caso di inottemperanza agli obblighi verso gli Enti previdenziali, accertata dal Comune, od a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti percento) sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la prestazione è ultimata, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra citati. Il pagamento allo studio professionale delle somme accantonate e della rata a saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione al comune, né ha titolo al risarcimento di danno.

#### **ART. 19 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E**

## **REGOLAMENTARI.**

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii per le parti rimaste in vigore in via transitoria., il DM 145/2000 e ss.mm.ii per le norme non abrogate, la legge regionale n 38/2007 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia altresì a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto.

## **ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

La cessione dei crediti è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli

estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **ART.21 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, la suddetta Impresa ha provveduto a comunicare al Comune di Vinci, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, e i relativi contratti si risolveranno

di diritto qualora i movimenti finanziari non vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche

## **ART. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nell'espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, la Ditta Moviter S.R.L. come sopra rappresentata, il Sig. Pozzolini Roberto Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento".

## **ART. 23 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.**

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per l'imposta di bollo.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ed è soggetto inoltre ad imposta di bollo sin dall'origine..

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s) e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005. Segnatamente la firma digitale del'Ing. Claudia Peruzzi è dotata di certificato di vigenza valido fino al 24/10/2025 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3. la firma digitale del Sig Pozzolini Roberto. è dotata di certificato di vigenza valido fino al 31.03.2026 e rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005.

Per la Ditta: Sig Pozzolini Roberto firmato digitalmente

Per il Comune di Vinci: firmato digitalmente Ing. Claudia Peruzzi

**CITTA' DI VINCI**

**Città Metropolitana di Firenze**

**Rep. Priv. n. 2641**

**APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO**

**DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO. CIG:**

**9599841766. CUP: J75F22000300001**

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno CINQUE (5) del mese di  
MAGGIO tra i signori:

- **Ing. Claudia Peruzzi**, nata a Empoli in data 23.04.1968

Responsabile del Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio  
dell'Amministrazione Comunale, ivi domiciliata per la carica e  
legittimata a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima  
(C.F. 82003210489 e P.I. 01916730482 ) ai sensi degli artt. 107 e 109  
del d.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, del decreto sindacale n. 26 del  
27.06.2022, in nome e nell'interesse esclusivo della quale agisce nel  
presente contratto, di seguito denominato semplicemente "stazione  
appaltante";

- **Sig. Pozzolini Roberto** nato a Empoli il 20.04.1966 residente a San  
miniato (PI) Via di Mellicciano e Mengrano n. 10, CAP 56028 CF.  
PZZRRT66D20D403P, in qualità di presidente del consiglio di  
amministrazione della Ditta MOVITER S.R.L. con sede legale in  
Empoli (FI) in via Livornese, 190, CAP 50053 Codice Fiscale e partita  
Iva 06277020480, di seguito denominato semplicemente "appaltatore";  
premettono che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2022

veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° LOTTO", redatto dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci, (FI), pervenuto al Comune di Vinci con nota di Prot. n. 5083 del 25.02.2022, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 13.12.2022

veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO", redatto dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci, (FI), pervenuto al Comune di Vinci con Prot. 5452, del 02.03.2022 e integrato con i seguenti protocolli: Prot. 28036 del 25.10.2022, Prot. 31856 del 05.12.2022, Prot. 31857 del 05.12.2022, Prot. 32241 del 09.12.2022, Prot. 32242 del 09.12.2022, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

-che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 304 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO", redatto dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci, (FI), pervenuto al Comune di Vinci con Prot. 33244 del 21.12.2022 e integrato con i seguenti protocolli: Prot. 33246 del 21.12.2022, Prot. 33380 del 22.12.2022, Prot. 33516, del 23.12.2022, Prot. 33517 del 23.12.2022, Prot. 33829 del 28.12.2022 e Prot. 34121 del 30.12.2022,

dell'importo complessivo di € 200.000,00;

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 15 del 31/01/2023 è stata avviata la procedura relativa all'affidamento DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI – 1° TRATTO" applicando il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati i documenti di gara;

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 50 del 09.03.2023 è stata approvata l'aggiudicazione dell' appalto in oggetto alla Ditta Moviter SRL di Empoli con sede legale in Via Livornese, 190 c.f. e p. iva 06277020480, dando atto che ai fini dell'aggiudicazione l'importo contrattuale netto risulta essere il seguente:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 13,53 %

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 122.026,71

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 6.746,63

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 128.773,34

- ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, non è stato necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di un contratto di valore complessivo inferiore a €. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00);

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 73 del

28.03.2023 è stata rettificata la Determinazione n. 50 de 09.03.2023

approvando il nuovo quadro economico;

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Impresa giusto DURC INAILINPS\_34766130 valido fino al 20.06.2023.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione del percorso denominato "Strada Verde" – Primo lotto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste necessarie dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### **ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e della

relazione, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Art. 3. CORRISPETTIVO**

L'importo contrattuale ammonta a € 128.773,34 al netto dell'IVA nella misura di legge ed al netto del ribasso offerto del 13,53 % così suddiviso: € 122.026,71 per lavori ed € 6.746,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione esclusivamente per la parte dei lavori previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi indicati nell'elenco prezzi, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

### **ART.3 BIS. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 del D.L. 44/2022**

La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento

compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del crono programma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

1. se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel

decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

2. se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi

dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

1. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
2. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione

dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati

#### **ART. 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Vinci, presso il Palazzo Comunale.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **.ART. 5 TEMPI PER LA CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI**

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre 45

(quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. I lavori dovranno avere inizio entro lo stesso termine.

Secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto, il tempo utile di ultimazione dei lavori è di **65 (sessantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pecuniaria nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà presentarsi per la consegna dei lavori nel giorno fissato e comunicatogli dal Direttore dei Lavori. Se nel suddetto giorno l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio non inferiore a 7 (sette) giorni e non superiore a 15 (quindici). I termini dell'esecuzione decorrono comunque dal giorno della prima convocazione.

Decorso inutilmente anche detto secondo termine è facoltà della stazione appaltante di risolvere il presente contratto ed incamerare la cauzione.

Eventuali sospensioni saranno disposte dal Direttore dei Lavori solo per validi motivi e dopo aver concordato con il Responsabile del procedimento.

#### **ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura con le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto.

#### **ART 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50/2016, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052) (GU n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21)", l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'Impresa decade dall'anticipazione ai sensi dell' art. 35, comma 18, penultimo e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad essa imputabili e sulle somme restituite sono dovuti al Comune gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dal Comune di Vinci.

L'importo della garanzia di cui al comma 3, ai sensi dell'art 35, comma

18 del D.Lgs. n. 50/2016, viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Vinci, che avverrà con le modalità di cui al comma successivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l'anticipazione erogata dal Comune di Vinci viene compensata, fino alla concorrenza del relativo importo, sui pagamenti effettuati secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto per stati di avanzamento mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori (al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza) raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), un importo non inferiore a € 50.000,00vprevia verifica da parte della stazione appaltante dell'adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

La liquidazione della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuata dopo la redazione del conto finale ed entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta emissione del collaudo. Il saldo verrà pagato previa verifica da parte della stazione appaltante dell'adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di pagamento. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da

quella prevista, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le fatture potranno essere emesse dall'Impresa solo dopo la comunicazione, da parte del Comune di Vinci dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. La liquidazione della fattura potrà avvenire solo in seguito all'acquisizione di ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa.

Le fatture, intestate a Comune di Vinci – Settore 3 Uso e Assetto del Territorio, codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere il seguente riferimento: codice CIG: 8561354CCF, numero e data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile trattiene dall'ammontare

del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell'Appaltatore nei confronti della Città di Vinci, (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Impresa si obbliga:

a) a rispettare tutte le prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e dell'Ufficio Tecnico di vigilanza, e tutte le norme di legge vigenti;

b) ad ottemperare alle disposizioni sulla assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999.

c) ad assicurare che l'eventuale custodia dei cantieri venga affidata a guardie particolari giurate, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

d) a rispettare (secondo quanto già detto sopra all'art. 2) tutte le normative in materia di subappalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 105 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nonché di quanto previsto negli atti di gara;

e) a trasportare e regolarmente accatastare, senza compensi ulteriori i materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni che resteranno di proprietà dell'Ente. Si richiama, altresì, il nuovo Codice Antimafia approvato con D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Il datore di lavoro è obbligato a fornire tutto quanto previsto all'art. 23 (disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri) della L.R. 38/2007 nel rispetto del testo vigente.

E' inoltre obbligato a rispettare tutto quanto previsto all'art. 24 della stessa L.R. 38/2007 consistente nell'informare la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione.

E' tenuto inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

#### **Art. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre al Capitolato Speciale d'Appalto ed al computo metrico estimativo che vengono materialmente allegati al presente contratto sotto le lettere A e B, anche i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, sono depositati presso il Settore 3 "Uso e assetto del Territorio" e sono controfirmati digitalmente dai contraenti, al di fuori del presente atto, per integrale accettazione:

- ANALISI PREZZI

- RELAZIONE DI CALCOLO

- CRONOPROGRAMMA

- ELENCO PREZZI UNITARI

- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

- PIANO DI MANUTENZIONE

- QUADRO ECONOMICO

- RELAZIONE L. 13/1989

- RELAZIONE GENERALE/TECNICA - DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

- SCHEMA DI CONTRATTO

- TAVOLA 1 – STATO ATTUALE

- TAVOLA 2 – STATO DI PROGETTO

- TAVOLA 3 – STATO SOVRAPPOSTO

- TAVOLA 4 – PLANIMETRIA – SVILUPPO A

- TAVOLA 5 - PLANIMETRIA – SVILUPPO B

- TAVOLA 6 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- TAVOLA 7 – FOTOINSERIMENTO

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COMPOSTO DA N. 8

ELABORATI

**ART. 10 OBBLIGHI DELL'IMPRESA DERIVANTI DAL  
C.C.N.L. DI CATEGORIE E DALLE NORMATIVE  
PREVIDENZIALI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti la Ditta è obbligata anche se eventualmente non aderente alle

associazioni di categoria stipulanti.

**ART. 10BIS- ESTENSIONE DELLA GARANZIA ANCHE VERSO I  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI**

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante

**ART. 10TER SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI**

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, che, pertanto, non ha titolo a risarcimento danni.

**ART. 11 CONTROVERSIE.**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

È esclusa la clausola arbitrale.

Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

**ART. 12 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore dichiara ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha consegnato al Comune un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l'indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi, nonché il POS (Piano Operativo per la Sicurezza) depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. L'Appaltatore provvede a dare attuazione a detti documenti con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008.

Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali verrà segnalata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione per l'annotazione nel casellario informatico (delibera dell'Autorità n. 1 del 10/1/2008).

L'impresa da atto, inoltre, di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165";
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri

collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice .

**ART. 13 Documento unico di valutazione dei rischi.**

Ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'AVCP la stazione appaltante come sopra rappresentata dichiara che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria l'elaborazione del D.U.V.R.I in quanto l'analisi dei rischi da interferenza è stata inserita nel Piano di sicurezza e coordinamento facente parte integrante del progetto ai sensi del precedente articolo 23.

**ART. 14 SUBAPPALTO.**

L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta di VOLER subappaltare parte dei servizi oggetto del presente contratto:

**Categoria 0G3 49,99% sull'importo contrattuale e nello specifico:**

**PAVIMENTAZIONE IN PIETRA – OPERE MURARIE – POSA DI**

**PARAPETTO METALLICO – REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA**

Il suddetto subappalto dovrà essere effettuato in conformità a tutte le norme che regolano l'istituto e secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale di appalto.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 105 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera.

**ART. 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. 6001407387 rilasciata dalla HDI Assicurazioni in data 16/03/2023 unitamente all'appendice n. 1 del 29.03.2023, per l'importo di € 6.969,21 (euro seimilanovecentosessantannove/21) ridotta del 50% (cinquanta percento) in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 valida fino al 13/01/2024 e di un ulteriore 20% (venti percento) in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 valida fino al 19/07/2023.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la scadenza della polizza preceda l'emissione del certificato

di collaudo provvisorio o l'emissione del certificato di regolare esecuzione l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza fidejussoria debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale.

L'appaltatore sarà tenuto altresì ad integrare la garanzia nel caso in cui la stazione appaltante dovesse ritenere necessario richiedere all'appaltatore modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo, come indicato all'art. 13 del Capitolato.

Eventuali franchigie e/o scoperti indicati nelle polizze di cui al presente articolo ed al successivo articolo non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è pertanto consapevole ed edotto che l'eventuale differenza è a esclusivo carico proprio,

## **ART. 16 RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI ED ALTRE**

### **ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore si impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune di Vinci. Tale responsabilità sussisterà anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e

servizi in gestione, in casi di emergenza. L'appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto del Comune di Vinci alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione a copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei dell'appalto, avente validità, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino al 27/03/2024 con polizza n. 6001408301 .stipulata con HDI Assicurazioni per una somma assicurata per la Sezione A pari a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 147.866,92 (euro centoquarantasettemilaottocentosessantasei/92)

partita 2) per opere preesistenti euro 147.866,92 (euro centoquarantasettemilaottocentosessantasei/92)

Per la sezione B un massimale RCT unico di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Qualora la scadenza dell

e polizze di cui all'art. 16 e di cui al presente articolo preceda l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione comunale nuova polizza debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e contenuti di quella attuale.

Eventuali franchigie o scoperti e loro condizioni, indicati nelle polizze di cui all'art. 16 e di cui al presente articolo non hanno effetto nei

confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è pertanto consapevole ed edotto che l'eventuale differenza è a esclusivo carico proprio.

Resta inteso che il Comune di Vinci avrà diritto di rivalersi verso l'appaltatore per il riconoscimento dell'eventuale maggior danno rispetto alle polizze di cui al presente ed al precedente articolo..

#### **ART. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione e salvo il risarcimento del danno, le parti convengono che la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;
- b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente contratto;
- c) in caso di cessione o di subappalto senza autorizzazione;
- d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81 del 2008;
- e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL di riferimento per il personale dipendente.
- f) applicazione per almeno tre volte delle penali;
- g) perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore,

l'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore, tratterà a titolo di penale l'intero ammontare della cauzione.

In caso di risoluzione il Comune di Vinci potrà affidare i lavori ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all'appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.

#### **ART. 18 INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI**

Ai sensi della Circolare del 13.05.1986, n 880/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici, in caso di inottemperanza agli obblighi verso gli Enti previdenziali, accertata dal Comune, od a questo segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti percento) sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la prestazione è ultimata, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra citati. Il pagamento allo studio professionale delle somme accantonate e della rata a saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione al comune, né ha titolo al risarcimento di danno.

#### **ART. 19 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E**

## **REGOLAMENTARI.**

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii per le parti rimaste in vigore in via transitoria., il DM 145/2000 e ss.mm.ii per le norme non abrogate, la legge regionale n 38/2007 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia altresì a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto.

## **ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

La cessione dei crediti è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli

estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **ART.21 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, la suddetta Impresa ha provveduto a comunicare al Comune di Vinci, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, e i relativi contratti si risolveranno

di diritto qualora i movimenti finanziari non vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche

## **ART. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nell'espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, la Ditta Moviter S.R.L. come sopra rappresentata, il Sig. Pozzolini Roberto Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento".

## **ART. 23 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.**

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per l'imposta di bollo.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ed è soggetto inoltre ad imposta di bollo sin dall'origine..

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s) e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005. Segnatamente la firma digitale del'Ing. Claudia Peruzzi è dotata di certificato di vigenza valido fino al 24/10/2025 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3. la firma digitale del Sig Pozzolini Roberto. è dotata di certificato di vigenza valido fino al 31.03.2026 e rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005.

Per la Ditta: Sig Pozzolini Roberto firmato digitalmente

Per il Comune di Vinci: firmato digitalmente Ing. Claudia Peruzzi



**Comune di Vinci**  
Provincia di Firenze

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Restauro del Percorso Denominato "Strada Verde"  
- Primo Lotto -  
Stima Costi Sicurezza

**COMMITTENTE:** Comune di Vinci

Empoli, 25/11/2022

**IL TECNICO**  
Dott. Ing. Massimiliano Poli



Delta Project Engineering - Ing. Massimiliano Poli  
Via Cesare Capoquadri n. 12 - 50053 - Comune di Empoli (FI)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
	<b>Apprestamenti ed Opere Provvisionali (SpCat 1)</b>								
	<b>Apprestamenti ed Opere Provvisionali di Cantierizzazione e Gestione del Cantiere (Cat 1)</b>								
	<b>Allestimento, Gestione e Smobilizzo del Cantiere Edile (SbCat 1)</b>								
1 / 1 TOS22/ 1_17.N05.0 02.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)								
	Montaggio di Recinzione di Cantiere					8,000			
	SOMMANO...	cad				8,000	21,437	171,496	
2 / 2 TOS22/ 1_17.N05.0 02.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)								
	Nolo e Manutenzione di Recinzione di Cantiere - Ulteriori 1 Mesi Vedi voce n° 1 [cad 8.000]		1,000			8,000			
	SOMMANO...	cad				8,000	5,561	44,488	
3 / 3 TOS22/ 1_17.N05.0 02.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)								
	Smontaggio di Recinzione di Cantiere Vedi voce n° 1 [cad 8.000]					8,000			
	SOMMANO...	cad				8,000	9,188	73,504	
4 / 4 TOS22/ 1_17.P05.0 01.003	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)								
	Fornitura, Manutenzione e Rimozione di Rete di Recinzione in Colore Arancio Vedi voce n° 1 [cad 8.000]		3,500			28,000			
	SOMMANO...	m				28,000	1,783	49,924	
5 / 5 TOS22/	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							339,412	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								339,412
1_17.P05.0 01.004	H110 (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Transenna Modulare in Ferro Zincato per Delimitazione Aree di Cantiere Soggette a Riorganizzaaioni Frequenti del Layout di Cantiere						30,000		
	SOMMANO...	cad					30,000	51,156	1'534,680
6 / 6 TOS22/ 1_17.P07.0 02.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Lanterna per Segnalazione Area di Cantiere						15,000		
	SOMMANO...	cad					15,000	10,150	152,250
7 / 7 TOS22/ 1_17.P07.0 02.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica Stradale Temporanea						15,000		
	SOMMANO...	cad					15,000	31,059	465,885
8 / 8 TOS22/ 1_PR.P51.0 01.003	Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroreflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroreflettente cl. 2  Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica Stradale Temporanea						8,000		
	SOMMANO...	cad					8,000	74,188	593,504
9 / 9 TOS22/ 1_17.P07.0 02.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Sacchi di Tela Plastificata Rinforzata per Zavorramento Segnaletica Stradale Temporanea						15,000		
	SOMMANO...	cad					15,000	6,090	91,350
	<b>A R I P O R T A R E</b>								3'177,081

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								3'177,081
10 / 10 TOS22/ 1_17.P07.0 02.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica e Cartellonistica di Cantiere						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	1,607	1,607
11 / 11 TOS22/ 1_17.P07.0 02.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica e Cartellonistica di Cantiere						3,000		
	SOMMANO...	cad					3,000	3,619	10,857
12 / 12 TOS22/ 1_17.P07.0 02.012	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica e Cartellonistica di Cantiere						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	1,467	1,467
13 / 13 TOS22/ 1_17.P07.0 02.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica e Cartellonistica di Cantiere						1,000		
	SOMMANO...	cad					1,000	7,149	7,149
14 / 14 TOS22/ 1_17.N07.0 02.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Impianto Semaforico di Cantiere per Lavorazioni su Sede Stradale						8,000		
	SOMMANO...	cad					8,000	28,227	225,816
	<b>A R I P O R T A R E</b>								3'423,977

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								3'423,977
15 / 15 TOS22/ 1_17.N07.0 02.015	<p>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)</p> <p>Fornitura e Posa in Opera di Segnaletica e Cartellonistica di Cantiere *(par.ug.=6*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad	12,000				12,000	29,000	348,000
16 / 16 TOS22/ 1_17.N06.0 04.011	<p>Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)</p> <p>Nolo, Manutenzione e Rimozione di Box per Spogliatoio di Cantiere - 2 Mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad					2,000	309,024	618,048
17 / 17 TOS22/ 1_17.N06.0 05.001	<p>WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)</p> <p>Nolo, Manutenzione e Rimozione di WC di Cantiere - 2 Mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad					2,000	211,120	422,240
18 / 18 TOS22/ 1_06.I01.00 7.001	<p>Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10. Tubo</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								4'812,265

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								4'812,265
	in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Tubo in Polietilene per Rete di Distribuzione Acqua di Cantiere			15,000			15,000		
	SOMMANO...	m				15,000		13,528	202,920
19 / 19 TOS22/ 1_17.P06.0 06.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Impianto di Messa a Terra di Apprestamenti ed Apparecchiature di Cantiere						3,000		
	SOMMANO...	cad				3,000		15,550	46,650
20 / 20 TOS22/ 1_06.I05.03 1.003	Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 4 mmq. (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura e Posa in Opera di Cavo Unipolare in Rame Isolato in PVC per Rete di Messa a Terra di Apprestamenti ed Apparecchiature di Cantiere			40,000			40,000		
	SOMMANO...	m				40,000		1,561	62,440
21 / 21 TOS22/ 1_06.I05.00 3.040	Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55 (PREZZARIO REGIONE TOSCANA ANNO 2022 - PROVINCIA DI FIRENZE)  Fornitura, Manutenzione e Smontaggio Quadro Elettrico di Cantiere						1,000		
	SOMMANO...	cad				1,000		153,934	153,934
22 / 22 TOS22/ 1_06.I05.00 3.002	Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								5'278,209









